



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO e NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Tutela delle comunicazioni e della libertà di movimento dei titolari di
guarentigie costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. – Il principio di leale collaborazione tra poteri è stato di recente declinato, con le sentenze della Corte costituzionale nn. 87 ed 88 del 12 aprile 2012, su quel delicato terreno di confine tra istituzioni e giurisdizione che è il sistema delle prerogative e delle immunità. La pretesa di ricavarne, in via pretoria ovvero di prassi, regole di condotta dei poteri dello Stato si scontra – come recita la citata sentenza n. 87 del 2012 – con «le regole dell'agire giudiziario, assai più fitte e rigorose di quanto non siano quelle che accompagnano l'azione degli organi costituzionali incaricati di tracciare l'indirizzo politico». Esse «sono perciò indisponibili da parte dello stesso ordine giudiziario, e possono venire arricchite di ulteriori contenuti desumibili dalla clausola generale della leale collaborazione, solo con la prudenza necessaria ad evitare una "predisposizione *ex novo* di un complesso di regole che non può che essere posto nella sede competente" di fonte normativa (sentenza n. 309 del 2000)».

La necessità di tale predisposizione era evidente ben prima dei recentissimi eventi, forieri di contenzioso ai massimi livelli istituzionali. La sua difficoltà risiede, invero, nel fatto che la legislazione ordinaria – in materia immunitaria – deve rispondere (quando «non costituzionalmente vincolata») ad «un'esigenza di coordinamento e di collaborazione fra l'esercizio della funzione giurisdizionale e l'area di competenza di altro organo supremo ... Le forme di tale coordinamento, ove non ricavabili direttamente dalla Costituzione, sono rimesse alla non irragionevole discrezionalità del legislatore ordinario, il cui mancato esercizio comporta "la mera applicazione delle generali disposi-

zioni processuali" (sentenza n. 149 del 2007)».

I profili di cui il legislatore ordinario deve essere investito, perché indisponibili da parte dell'ordine giudiziario (anche il più ben disposto nei confronti del principio di leale collaborazione), sono molteplici, e vengono trattati nei quattro articoli del presente disegno di legge, che trae spunti anche dalla casistica più volte presentatasi – e non soddisfacentemente risolta – nelle competenti sedi parlamentari.

L'articolo 1 del disegno di legge riconduce l'ambito dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, agli atti invasivi della sfera del parlamentare già contemplati dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, risolvendo alcuni problemi presentatisi nella pratica. In particolare, in base al principio *volenti non fit iniuria*, si enunciano alcuni ambiti nei quali la pluridirezionalità dell'atto esclude che esso abbia intenti persecutori o sia volto a coartare la libertà di movimento del (solo) parlamentare: si tratta dell'esibizione di valori ai valichi doganali, dell'esibizione di oggetti ai varchi aeroportuali o di altri luoghi aperti al pubblico (previa sottoposizione al *metal detector* o ad altra apparecchiatura di controllo del contenuto di bagagli o involucri, compreso il *tunnel* raggi) e della sottoposizione a controlli alcoolmetrici o per stupefacenti, nel caso di guidatore di autoveicoli. Infine, con la stessa logica, la volontarietà della richiesta di accesso agli istituti penitenziari ovvero alle aree militari definite riservate giustifica la sottoposizione a *tunnel* raggi o *metal detector* del parlamentare in visita per sindacato ispettivo, ovvero dell'accompagnatore.

Un portato della guarentigia riconosciuta ai principali organi costituzionali — in virtù della stessa posizione da essi esercitata nella forma di governo delineata dalla Costituzione — è la necessità di evitare atti invasivi della sua sede. Sembrava un portato scontato, e per questo non esplicitato espressamente, della stessa configurazione ordinamentale, ma ciò è venuto meno quando la riforma dei servizi di informazione e sicurezza (legge 3 agosto 2007, n. 124) ha consacrato una scriminante per determinate attività svolte «sotto copertura» e ne ha esentato una serie di edifici (compresi sedi di partito e giornali) ma non gli organi costituzionali. Per evitare l'operatività della clausola *ubi lex non dixit noluit*, l'articolo 2 del disegno di legge esplicita che anche Quirinale, palazzo della Consulta, Montecitorio e palazzo Madama rientrano nell'esclusione dai luoghi delle attività dei servizi segreti. L'articolo esclude, per lo stesso motivo, che attività di intercettazioni — sia a scopo processuale che preventivo — possano aver luogo senza autorizzazione nei confronti del Capo dello Stato.

L'articolo 3 parte dal presupposto che la disciplina dell'autorizzazione preventiva, delineata per il Capo dello Stato dall'articolo 7, comma 3, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in attuazione dell'articolo 90 della Costituzione, e per i parlamentari dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, deve trovare applicazione «tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione» (Corte costituzionale, sentenza n. 390 del 23 novembre 2007). Ciò che conta «non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto di indagine». Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi (si veda la citata sentenza n. 390

del 2007). Si richiede quindi un test particolarmente stringente: non basta che in astratto fosse prevedibile che l'intercettato si relazionasse con il parlamentare. Occorre che in concreto il magistrato richiedente l'attività intercettativa avesse previsto che l'intercettato si sarebbe relazionato con il parlamentare. In caso contrario si hanno mere intercettazioni «fortuite», nelle quali «l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio — o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento — resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto, che non consente all'autorità giudiziaria di munirsi preventivamente del *placet* della Camera di appartenenza» (Corte costituzionale, sentenza n. 390 del 2007). Per il resto, la fondamentale sentenza n. 390 del 2007 recepisce — *sub specie* di incostituzionalità parziale dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 — le sollecitazioni della dottrina maggioritaria, di cui si fece portavoce Vittorio Grevi (Intercettazioni indirette di parlamentari, nuovi dubbi di costituzionalità, in *Diritto e Giustizia online*, 11 dicembre 2003), sostenendo che «nessuna autorizzazione debba venire richiesta dal giudice nell'eventualità in cui intenda utilizzare le intercettazioni in questione non nei confronti del membro del Parlamento (tanto più quando il medesimo neppure risulti sottoposto ad indagine), ma esclusivamente nei confronti del soggetto terzo, con riguardo al quale le stesse siano state ritualmente disposte, od anche di altri indagati non parlamentari. E, in secondo luogo, con la conseguenza che, qualora invece la suddetta autorizzazione sia stata richiesta dal giudice alla Camera di appartenenza del parlamentare (allo scopo di poter utilizzare anche "contro" quest'ultimo i risultati delle intercettazioni che lo abbiano fortuitamente coinvolto), l'eventuale diniego di tale autorizzazione non possa comunque

precludere l'utilizzabilità dei medesimi risultati a carico del soggetto non parlamentare».

La ricostruzione della guarentigia costituzionale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione - offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 - respinge l'alternativa «intercettazioni dirette/intercettazioni indirette», poiché la guarentigia della necessaria autorizzazione preventiva copre «tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione». Eppure, lo strumento ripristinatorio puro non può esistere, una volta che l'intercettazione sia stata effettuata: essa entra nel compendio probatorio e la sua distruzione non potrà avvenire senza il consenso delle parti e, quindi, senza fuoriuscire dall'ambito del segreto (o del non trascritto, se richiesto dalle parti). Il vero strumento preventivo, in dottrina, opera soltanto nella circostanza in cui il soggetto guarentigato sia già emerso nell'inchiesta (come persona sottoposta alle indagini); tale pronostico «assume tuttavia rilievo qualora egli realmente compaia durante l'attività di ascolto: l'autorità giudiziaria dovrà allora interrompere le operazioni e chiedere l'assenso politico prima di proseguirle, senza potersi nascondere dietro l'impossibilità di riconoscere l'interlocutore. Mancando un'apposita disciplina legislativa della fattispecie in esame, la conseguenza di una diversa condotta sarebbe la radicale inutilizzabilità di quanto registrato, per diretta violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. La sanzione processuale, incondizionata, vale dunque a dissuadere da comportamenti obliqui gli organi incaricati del perseguimento penale, poiché rende conveniente la scelta dell'intercettazione diretta, pur con lo svantaggio dell'autorizzazione preventiva» (D. Negri, *Procedimento a carico dei parlamentari*, in *Aa.Vv., Immunità politiche e giustizia penale*, a cura di Orlandi e Pugiotto, Torino 2005, pp. 424.425).

Si torna quindi, anche qui, all'assenza di una norma di legge idonea a procedimentalizzare la guarentigia: con il che occorre operare in concreto il *test* di non casualità, che dà luogo al contenzioso più difficoltoso che abbiano mai fronteggiato le Giunte di Camera e Senato in prima battuta, e la stessa Corte costituzionale adita in via di ricorso. Ad esempio, la sentenza n. 113 del 25 marzo 2010 ha affermato che, in un'attività di captazione «articolata e prolungata nel tempo», la verifica dell'«occasionalità» delle intercettazioni «deve farsi, di necessità, particolarmente stringente». Ove, infatti, «nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: nel senso che - in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati - le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse, ogni "casualità" verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (e, con ciò, "indirette"), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera». Pertanto, al fine di affermare o escludere la «casualità» dell'intercettazione, la motivazione del provvedimento, fondato sugli elementi acquisiti, deve avere riguardo a molteplici parametri riconducibili al tipo dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo telefonico, all'attività criminosa oggetto di indagine, al numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, all'arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avve-

nuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 2010).

Nella citata sentenza n. 113 del 2010, la Corte costituzionale prescrive che del problema di «verificare, cioè, se (ed eventualmente quando), nel caso di specie, i parlamentari interessati possano essere divenuti bersaglio indiretto delle attività di intercettazione», il giudice rimettente deve farsi carico. Ciò non avviene quando il giudice richiedente si limita a dichiarare che il parlamentare non era «né formalmente né sostanzialmente indagato» nel procedimento che diede luogo alle intercettazioni.

La concretezza del test può essere sormontata soltanto con un intervento legislativo che disciplini la materia, collocandosi in un punto di equilibrio tra tutela dell'esercizio dell'azione penale ed esigenza di prevenire frodi alla garanzia: ciò nella consapevolezza che essa è attentata non soltanto da «aggiramenti» messi in opera dalle procure, ma anche dal fatto che ci sono parlamentari in possesso di un numero elevato di apparecchi telefonici che irrualmente lasciano in uso a terzi (fatto emerso in sede di audizioni al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica COPASIR, che ne ha dato conto in apposita relazione, Doc. XXXIV, n. 1, e nella sua successiva discussione nell'Assemblea del Senato il 10 marzo 2009). La soluzione (già affacciata con l'ordine del giorno G2, proposto nella seduta del 23 giugno 2009 in sede di discussione del bilancio interno del Senato e poi ritirato per il rango legislativo che meritava la tematica) è quella di consentire, su base volontaria, al parlamentare — per le utenze telefoniche da lui indicate come proprie — di garantire che lo stesso ne sia l'effettivo intestatario e l'effettivo ed unico utente. A tale attestazione si fa conseguire (commi 5 e 6 dell'articolo 1) l'obbligo dell'operatore o del gestore di disattendere l'autorizzazione

giudiziaria alla captazione, schermando la relativa conversazione con il soggetto garantito dall'intercettazione; resta ovviamente sempre salva la possibilità di contestare la dichiarazione di esclusivo utilizzo del soggetto garantito, assoggettandolo a procedimento in caso di falsa attestazione.

Il procedimento del test, caso per caso, sopravvive — come «secondo binario» — per le utenze non oggetto di volontaria comunicazione al gestore: su di esse, però, si procederà secondo le indicazioni della sentenza n. 390 del 2007, cioè sotto forma di eccezione di inutilizzabilità interna al processo da parte del soggetto leso ovvero, al più, come conflitto di attribuzioni sollevato dall'organo inciso. La procedura dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, sopravvissuta alla censura di costituzionalità probabilmente solo per motivi di rito, non ha più senso, visto che la soluzione proposta ha il vantaggio (nei casi in cui vi sia un'assunzione di responsabilità «forte» dell'interessato, in termini di attestazione di esclusività dell'utenza) di prevenire l'atto invasivo e non di «inseguire» il *fait accompli* in termini di mera utilizzabilità processuale.

Di conseguenza, anche l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 non necessita più di soffermarsi sulle intercettazioni «dirette», che ripetono il loro regime autorizzatorio preventivo direttamente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 4, infine, rielabora l'articolo 7 della legge n. 140 del 2003, per dare attuazione all'ultimo paragrafo della sentenza n. 87 del 2012, calandolo nello specifico dei potenziali conflitti che possono essere attivati dalle Camere a tutela delle garanzie. La Corte, infatti, ha sostenuto che «i soggetti interessati — e ciò anche al fine di consentire loro l'esercizio del diritto di difesa — ben possono direttamente rivolgersi per informarle degli accadimenti e porle nelle condizioni di sollevare conflitto innanzi a questa Corte. La Corte deve, difatti, precisare che, diversamente, per consentire alla Camera

competente di maturare un giudizio basato sulle risultanze istruttorie disponibili, l'autorità giudiziaria procedente è tenuta ad osservare una condotta ispirata a leale collaborazione, quando alla stessa si sia rivolto l'organo parlamentare che, venuto a conoscenza dei fatti, non sia stato in grado di escluderne con certezza la ministerialità. Ciò dovrà avvenire, come di consueto, secondo criteri di

proporzionato contemperamento delle rispettive competenze, la cui declinazione più puntuale allo stato non solo non è richiesta dall'oggetto del conflitto, ma, più in generale, non si attaglia alle capacità adattative, improntate alla valorizzazione delle circostanze peculiari di ogni fattispecie, che sono una delle principali virtù del principio di leale cooperazione».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Quando nei confronti di un membro del Parlamento occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

2. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o ispezioni personali l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. L'autorizzazione non è necessaria per:

a) l'esibizione di valori ai valichi doganali;

b) l'esibizione di oggetti ai varchi aeroportuali o di altri luoghi aperti al pubblico previa sottoposizione al *metal detector* o ad altra apparecchiatura di controllo del contenuto di bagagli o involucri, compreso il tunnel raggi;

c) la sottoposizione a controlli alcoolmetrici o per stupefacenti, nel caso di guidatore di autoveicoli.

3. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento una perquisizione domiciliare ovvero un sequestro di corrispondenza l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo, nonché quella di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

5. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e, in caso di rielezione, può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

6. Al parlamentare che, all'inizio del sopralluogo, non offra la disponibilità all'esibizione di cui alla lettera *b*) del comma 2 può essere legittimamente negato:

a) l'accesso agli istituti penitenziari ai sensi dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) l'accesso alle aree militari riservate ai sensi dell'articolo 301 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

7. Il diniego di cui al comma 6 è legittimamente opposto anche nel caso in cui coloro che accompagnano il parlamentare, ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, all'esito dei controlli di cui alla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, risultino in possesso di oggetti il cui ingresso sia vietato, in virtù di atti amministrativi generali vigenti, rispettivamente, per gli istituti penitenziari ovvero per le aree militari riservate».

Art. 2.

1. L'articolo 5 della legge 20 giugno 2003, n. 140, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *I.* Nei confronti del Presidente della Repubblica non può aver luogo, al di fuori della procedura di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 giugno 1989, n. 219, l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, neppure ai sensi dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Nei confronti di un parlamentare in carica non può aver luogo, senza l'autorizzazione prevista dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti che si svolgano nella sede di ciascuna delle Camere del Parlamento, neppure ai sensi dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. Alle intercettazioni disposte, o comunque svolte, in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applica l'articolo 271 del codice di procedura penale. Le attività di intercettazione preventiva illegittimamente disposte, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere utilizzate né menzionate in atti di indagine né possono costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate».

2. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o

in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali, nel domicilio dei parlamentari ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».

Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *I.* Le guarentigie di cui al presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

a) il Presidente della Repubblica, in attuazione dell'articolo 90 della Costituzione, ad eccezione di colui che, in ragione della sospensione dalla carica, è sottoposto alla procedura di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 giugno 1989, n. 219;

b) il giudice costituzionale, in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ad eccezione di colui nei cui confronti è pronunciata l'autorizzazione di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 3;

c) il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ad eccezione di colui che versi in una delle seguenti condizioni:

1) nei suoi confronti si proceda per reato diverso da quelli previsti dall'articolo 96 della Costituzione;

2) nei suoi confronti sia pronunciata l'autorizzazione della Camera competente prevista dal citato articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989;

d) il parlamentare in carica, ad eccezione di colui nei cui confronti è pronunciata l'autorizzazione prevista dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono comunicare al gestore dell'utenza telefonica o telematica o informatica ad essi intestata o in uso, con dichiarazione resa ai sensi del-

l'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) l'attuale, esclusiva e personale disponibilità dell'utenza;

b) la carica, rispettivamente, di Presidente della Repubblica, di giudice costituzionale, di componente del Consiglio dei ministri ovvero di parlamentare;

c) l'impegno a comunicare ogni variazione dello stato d'uso che faccia venir meno le condizioni di cui alla lettera a) o della carica che faccia cessare le condizioni di cui alla lettera b).

3. Il gestore di cui al comma 2, ricevuta la dichiarazione ivi prevista e verificata la fondatezza della dichiarazione in riferimento alla lettera b) del medesimo comma, annota sull'anagrafica della rispettiva utenza che essa riguarda un soggetto al quale si applicano le guarentigie di cui al presente articolo. L'amministrazione dell'organo costituzionale o a rilevanza costituzionale competente comunica immediatamente al gestore la cessazione dalla carica, ai fini della rimozione dell'annotazione. Laddove il gestore abbia elementi in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 2, li trasmette all'autorità giudiziaria per consentirne la valutazione come notizia di reato di falso ideologico.

4. Il gestore di cui al comma 2 del presente articolo appresta procedure di immediata evidenza, al fine di segnalare all'operatore di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale che al soggetto cui è riferita l'anagrafica annotata, di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano le guarentigie di cui al presente articolo. Qualora, nel corso di un'attività autorizzata ai sensi del capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura penale, ovvero ai sensi dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legisla-

tivo 28 luglio 1989, n. 271, l'utenza sottoposta ad intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, venga in contatto con una delle utenze cui si riferisce l'anagrafica annotata di cui al comma 3 del presente articolo, il gestore nega l'accesso all'operatore, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale. È fatto salvo il caso di cui all'ultimo periodo del comma 3, nonché il caso di cui al numero 1) della lettera c) del comma 1 del presente articolo. Si applica il comma 3 dell'articolo 5.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche all'acquisizione dei dati esterni relativi al caso in cui il soggetto cui si riferisce l'anagrafica annotata di cui al comma 3, venga in contatto con l'utenza per la quale è stato autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché all'acquisizione di ogni altra informazione su di esso, anche di localizzazione satellitare, in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

6. Per le utenze ulteriori, che il soggetto di cui al comma 1 abbia in uso ma sulle quali non abbia attivato la procedura di cui al comma 2, resta salva la possibilità di dimostrare la non casualità dell'avvenuto accesso da parte dell'operatore di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale. La prova della non casualità grava:

a) sul soggetto di cui al comma 1, nel caso di eccezione di inutilizzabilità dell'attività prevista dal capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura penale e degli atti conseguenti, sollevata in ogni stato e grado del processo a suo carico;

b) sull'organo titolare della competenza autorizzatoria, in caso di ricorso per conflitto di attribuzioni per violazione, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 3, della legge 5 giugno 1989, n. 219, dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,

ovvero del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione».

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *1.* Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria competente:

a) enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme di legge che si assumono violate;

b) fornisce alla Camera, alla quale il soggetto appartiene, gli elementi su cui fonda il provvedimento.

2. Ai fini della valutazione di cui alla lettera *b)* del comma 6 dell'articolo 6, l'organo titolare della competenza autorizzatoria può richiedere all'autorità giudiziaria competente gli elementi su cui si fonda l'avvenuto svolgimento, nei confronti del soggetto cui si applicano le garanzie previste dal medesimo articolo 6, dell'attività esercitata ai sensi del capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura penale ovvero ai sensi dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. È fatto salvo il rispetto del segreto delle indagini, quando riferito ad atti non a conoscenza delle parti private.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche all'acquisizione di elementi funzionali alle valutazioni:

a) di spettanza della Camera di appartenenza del parlamentare, che abbia infruttuosamente eccepito illegittimo impedimento a presenziare nel processo penale in ragione di prevalenti e concomitanti sedute di organi parlamentari;

b) di spettanza della Camera competente ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, nel caso in cui nel giudizio penale sia stata infruttuosamente eccepita la ministerialità del reato».

